

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 287

del 21.6.2004

O G G E T T O

Contratto di comodato per la concessione in uso gratuito di un bagnotto prefabbricato al ristorante Adriatico su suolo demaniale.

L'anno duemilaquattro, il giorno ventuno del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 30.6.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Dirigente del Settore Territorio con provvedimento n.7985 in data 20 giugno 2003 (prot. n. 1248) ha autorizzato la soc. “Ristorante Adriatico” ad installare un servizio igienico con impianto IMOFF su suolo di proprietà demaniale con ampliamento della stessa in località 3^a Cala sulla SS. 16 per Giovinazzo in adiacenza del Ristorante “Adriatico”, fg. 11, p.lla 199;
- che con nota in data aprile 2004, protocollata al n. 18342 del 22 aprile 2004, il Sig. Corrado De Ruvo ha chiesto di ottenere in comodato d’uso un bagnotto prefabbricato di proprietà comunale, attualmente inservibile perché guasto, da prelevare, collocare e ripristinare a proprie spese installandolo su area demaniale regolarmente avuta in concessione come rilevasi dai grafici di progetto allegati alla nota;
- che con ricorso al TAR n. 172/03 promosso dalla società sopra nominata contro la Regione Puglia, il Comune di Molfetta, il Responsabile del servizio “Sportello Unico” del Comune di Molfetta, la Capitaneria di Porto di Molfetta e il Ministero delle Infrastrutture e trasporti e nei confronti della società “De Ruvo Francesco Saverio e C. s.n.c.”, giudizio in cui il Comune è costituito con delibera di G.C. n. 333 in data 13.08.2003, ricorso teso all’annullamento del rifiuto opposto dal Responsabile dello Sportello Unico di condurre l’istruttoria della domanda di ampliamento della concessione demaniale marittima n.39/94 e successivo ampliamento n. 40/95 e poi con concessione n. 547/02, giudizio definito in fase cautelare con ordinanza TAR n. 593/03 che ha respinto l’istanza di sospensiva avanzata dalla società ricorrente;
- Ritenuto di accogliere l’istanza avanzata dalla soc. “Ristorante Adriatico” considerando che il bagnotto è inservibile a seguito di atti vandalici ed è depositato presso il Palazzetto dello Sport di Via Giovinazzo senza alcuna utilità per l’Ente, mentre la società istante si impegna a provvedere a riattivarne l’uso sia pure a servizio del ristorante ed alla sua clientela, senza alcun onere per l’Ente, con ogni spesa accollata alla società;
- Visto lo schema di contratto di comodato, qui allegato per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Ritenuto di approvarlo in toto;
- Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore LL.PP. circa la regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) Approvare il contratto di comodato per la concessione in uso gratuito di un bagnotto prefabbricato al ristorante “Adriatico” su suolo demaniale, il cui schema è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Autorizzare il Dirigente del Settore LL.PP. Ing. Vincenzo Balducci a sottoscrivere il contratto di comodato, ad avvenuta esecutività del presente atto.
- 3) Demandare all’U.T.C. la redazione del verbale di consegna del bagnotto alla società comodataria.
- 4) di trasmettere il presente atto all’Ing. Vincenzo Balducci e al Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio.
- 5) Designare responsabile del procedimento il geom. Giuseppe De Pinto dell’U.T.C..

Contratto di comodato per la concessione in uso gratuito di un bagnotto prefabbricato al ristorante “Adriatico” su suolo demaniale.

Con la seguente scrittura privata a valere fra:

- il Comune di Molfetta, con sede in Via Carnicella, Molfetta, Codice Fiscale: 00306180720, come legalmente rappresentato dall’Ing. Vincenzo Balducci, nato a Molfetta il 7 giugno 1953, nella qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, competente a sottoscrivere il presente contratto ai sensi dell’art. 107 del T.U. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18.08.200 n.267;
- la Società “Ristorante Adriatico” di De Rivo Corrado e C. s.a.s.”, legalmente rappresentata dal Sig. De Ruvo Corrado, nato a Molfetta il 28 gennaio 1958, codice fiscale: DRVCRD58A28F284H, residente in Molfetta alla Via Francesca Morvino n. 3, ove è ubicata la sede legale della società;

PREMESSO

- che il Dirigente del Settore Territorio con provvedimento n.7985 in data 20 giugno 2003 (prot. n. 1248) ha autorizzato la soc. “Ristorante Adriatico” ad installare un servizio igienico con impianto IMOFF su suolo di proprietà demaniale con ampliamento della stessa in località 3^ Cala sulla SS. 16 per Giovinazzo in adiacenza del Ristorante “Adriatico”, fg. 11, p.lla 199;
- che con nota in data aprile 2004, protocollata al n. 18342 del 22 aprile 2004, il Sig. Corrado De Ruvo ha chiesto di ottenere in comodato d’uso un bagnotto prefabbricato di proprietà comunale, attualmente inservibile perché guasto, da prelevare, collocare e ripristinare a proprie spese installandolo su area demaniale regolarmente avuta in concessione come rilevasi dai grafici di progetto allegati alla nota;
- che con ricorso al TAR n. 172/03 promosso dalla società sopra nominata contro la Regione Puglia, il Comune di Molfetta, il Responsabile del servizio “Sportello Unico” del Comune di Molfetta, la Capitaneria di Porto di Molfetta e il Ministero delle Infrastrutture e trasporti e nei confronti della società “De Ruvo Francesco Saverio e C. s.n.c.”, giudizio in cui il Comune è costituito con delibera di G.C. n. 333 in data 13.08.2003, ricorso teso all’annullamento del rifiuto opposto dal Responsabile dello Sportello Unico di condurre l’istruttoria della domanda di ampliamento della concessione demaniale marittima n.39/94 e successivo ampliamento n. 40/95 e poi con concessione n. 547/02, giudizio definito in fase cautelare con ordinanza TAR n. 593/03 che ha respinto l’istanza di sospensiva avanzata dalla società ricorrente;
- che con deliberazione n. 287 del 21.06.2004, esecutiva a sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il presente contratto di comodato, autorizzando l’Ing. Vincenzo Balducci alla sottoscrizione dello stesso

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Fra il Comune di Molfetta, come sopra rappresentato, e la società “Ristorante Adriatico di De Ruvo Corrado e C. s.a.s.”, come sopra rappresentata, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse narrative fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Il Comune di Molfetta concede in comodato d’uso gratuito il bagnotto prefabbricato di proprietà attualmente allocato presso il Palazzetto dello Sport di Via Giovinazzo, in quanto inservibile, alla società “Ristorante Adriatico di De Ruvo Corrado e C. s.a.s.”.

Art. 3

Il comodato viene concesso a tempo indeterminato.

Il Comune proprietario può richiedere in qualunque tempo la restituzione del bagnotto con preavviso di almeno trenta giorni dato con raccomandata a.r..

Art. 4

Il bagnotto viene concesso in comodato nello stato in cui esso attualmente si trova, di cui la società comodataria si dice pienamente a conoscenza con la sottoscrizione del presente atto, con ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della società “Ristorante Adriatico di De Ruvo Corrado e C. s.a.s.” .

Art. 5

La società comodataria si impegna a prelevare, collocare e ripristinare il bagnotto a proprie esclusive spese, installandolo in area demaniale regolarmente e incontestabilmente avuta in concessione, come rilevasi dai grafici di progetto allegati alla nota prot. n.18342 citata nelle premesse, qui allegati sub. A) a costituire parte integrante e sostanziale e adibirlo ad uso pubblico, senza esclusioni.

Art. 6

La società comodataria è tenuta a custodire e a conservare il bagnotto con diligenza, servendosene per l’uso cui esso è destinato. Ogni opera di manutenzione è ad esclusivo carico della comodataria.

Art. 7

La società comodataria non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bagnotto.

Art. 8

E’ fatto assoluto divieto alla società comodataria di cedere a terzi il godimento del bagnotto o cedere a terzi il presente contratto, senza il preventivo esplicito consenso del Comune comodante.

Art. 9

Se la società comodataria non adempie agli obblighi derivanti dal presente contratto o dalle norme del Codice Civile in materia, il Comune può chiedere l’immediata

restituzione del bagnotto a spese della comodataria, salva eventuale azione di risarcimento danni.

Art. 10

Essendo la società comodataria a conoscenza dei vizi del bagnotto, nello stato in cui verrà consegnato a seguito di apposito verbale di consegna a cura dell'U.T.C., il Comune comodatario si esime da responsabilità per danni che potranno derivare a terzi per i vizi del bagnotto stesso.

Art. 11

Nel caso in cui la società comodataria dovesse, per qualsiasi causa, perdere la disponibilità dell'area in cui verrà installato il bagnotto come individuata con l'autorizzazione comunale n. 7985 citata nelle premesse, il presente contratto si intenderà risolto ad ogni effetto di legge, con addebito di eventuali conseguenti spese in capo alla società comodataria.

Art. 12

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si osserveranno le norme statuite negli artt. 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1810 e 1811 del Codice Civile.

Art. 13

Il presente contratto viene stipulato sotto forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 3 della Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presso la sede municipale di Via Carnicella in Molfetta il giorno _____.

(DE RUVO CORRADO)

(ING. VINCENZO BALDUCCI)
